

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE FONDO POVERTA' – PERIODO 15 SETTEMBRE 2019 – 14 SETTEMBRE 2022 CIG: 8006957DEE

Il Comune di Curtatone, d'ora in avanti Comune, intende affidare il Servizio Sociale professionale finanziato dal "Fondo povertà" in affiancamento e integrazione dello stesso servizio svolto dal Comune. Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi **EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016**, svolta con modalità telematiche tramite piattaforma Sintel messa a disposizione da Arca Regione Lombardia.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO – OPZIONE CONTRATTUALE

L'attività del servizio sarà finalizzata alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione. Il rapporto con l'utenza dovrà essere improntato a canoni di cortesia, disponibilità e professionalità. L'affidamento ha durata dal **15 settembre 2019 al 14 settembre 2022**.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà avvenire a mezzo di Assistente Sociale qualificata ed in possesso di abilitazione professionale necessaria per lo svolgimento del servizio ai sensi della legge 23/03/93 n. 84, ed in particolare:

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. Laurea triennale (L) del nuovo ordinamento appartenente ad una delle seguenti classi: 6 – scienze del servizio sociale; L39 – servizio sociale (D.M. 16/03/2007);
2. Laurea Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (classe 57/S DM 509/99);
3. Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali;
4. Laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale;
5. Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 della L. 84/1993 o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R 15.1.1987 n. 14;
6. Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali (D.P.R. nr. 162/1982).

Per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, la verifica dell'equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all'estero e non sia ancora stato riconosciuto in Italia con una procedura formale, è necessario richiedere l'equivalenza dello stesso, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.

165/2001. L'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento e lauree di nuovo ordinamento verrà effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale 09/07/2009;

- iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali (sezione A o B);
- possesso della patente di guida di categoria B.

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni con autonomia organizzativa e gestionale e si dovrà impegnare ad osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. L'aggiudicataria dovrà:

1. garantire la presenza regolare dell'Assistente Sociale e garantire, qualora vi siano variazioni rispetto al nominativo presentato, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica;
2. garantire, ove necessario, la sostituzione dell'operatore con altro di uguale qualifica nel caso di assenze per lunghi periodi (superiori ai 15 giorni);
3. assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio mediante l'utilizzo di strumenti gestionali facilitanti le operazioni di servizio (cartelle singolo utente, progetti individuali sociali, utilizzo di programmi messi a disposizione dall'Ente appaltante);
4. garantire il mantenimento di rapporti con le famiglie degli utenti, con i servizi socio-sanitari e con le istituzioni, fornire agli operatori tesserino di riconoscimento con foto;
5. provvedere al pagamento dell'operatore con cadenza mensile anche in assenza del pagamento delle fatture da parte dell'Amministrazione appaltante;
6. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto.

L'automezzo per gli spostamenti necessari durante lo svolgimento del Servizio, verrà messo a disposizione dal Comune. Nel caso in cui l'automezzo del Comune non fosse disponibile, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un automezzo oppure l'Assistente Sociale dovrà utilizzare il proprio e la ditta dovrà provvedere al rimborso chilometrico senza oneri aggiuntivi in capo al Comune. L'affidamento del servizio non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto fra l'Amministrazione comunale richiedente e la singola figura professionale richiesta per l'espletamento del servizio medesimo, la ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione del lavoratore, addetto all'espletamento del servizio oggetto della presente offerta.

La presenza della figura professionale dovrà essere garantita per presunte n. 1560 ore annuali (52 settimane), corrispondenti a mediamente 30 ore settimanali di servizio da realizzarsi presumibilmente in 6 giornate. Gli orari e le aree di intervento dell'Assistente Sociale saranno concordati tra il Responsabile della Ditta ed il Responsabile del servizio del Comune; dovrà inoltre essere garantita, in orario da accordarsi di volta in volta tra le parti, la presenza nel caso di riunioni di équipe o per particolari ed inderogabili necessità.

ART. 3 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

Ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o diminuite da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 D. Lgs.50/2016), sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è fissato in € 98.280,00 oltre iva al 5%.

L'importo è stato determinato per il periodo oggetto dell'appalto presumendo un monte ore annuali pari a n. 1560 (30 ore settimanali per 52 settimane). Il costo orario previsto a base di gara è di € 21,00 iva esclusa.

Il prezzo da corrisondersi per il puntuale adempimento del servizio dovrà comprendere: Stipendi ed oneri come da C.C.N.L. Cooperative Sociali; oneri previdenziali (Inps) ed infortunistici (Inail), Assicurazione RCT per eventuali danni all'utenza in ragione del servizio eseguito dall'operatore; Costi attuazione normativa D.lgs. 81/08, nonché ogni altro costo relativo alla prestazione del servizio. La spesa è finanziata con risorse proprie di bilancio.

ART. 6 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del Capitolato.

ART. 7 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Il servizio oggetto dell'appalto si configura quale "servizio di natura intellettuale" pertanto ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non si rende necessaria la redazione del DUVRI. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

La Ditta dovrà inoltre:

- Formare ed informare il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo alla stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuta formazione.
- Fornire al Comune il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008, art.26, comma 8, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conservata all'interno della sede di servizio in carpetta visibile e ben identificata.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali: polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e per persona, la copertura deve essere senza franchigia. Ove non fosse possibile reperire sul mercato assicurativo polizza senza franchigia, resta inteso che la stessa non potrà essere superiore a Euro 1.000,00 e rimarrà comunque a carico dell'appaltatore. La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere consegnata in fotocopia al Comune di Curtatone prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 9 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto.

In materia di subappalto si rinvia alle disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105 c.3 lett. a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 10 – CAUZIONI DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi assunti, presenterà a favore del Comune una cauzione definitiva in contanti o in titoli di Stato oppure tramite fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura stabilita dalla normativa vigente ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Tale deposito resta vincolato per l'intera durata del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice.

ART. 11 REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo, spettante alla ditta appaltatrice, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio, per l'intera durata dell'appalto, salvo l'adeguamento dello stesso in base all'indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere dal secondo anno contrattuale.

ART. 12 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

I pagamenti saranno effettuati mensilmente, previa verifica della corretta esecuzione del servizio ed acquisizione di DURC regolare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Entrambe le parti si assumeranno obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In caso di grave inadempienza, si fa luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. A garanzia della piena tracciabilità delle operazioni finanziarie e pena risoluzione del contratto, il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla ditta aggiudicataria, la quale darà immediata comunicazione degli estremi bancari e delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato.

L'emissione delle fatture, potrà avvenire solamente previa attestazione da parte del Direttore di esecuzione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, sarà operata una ritenuta dello 0.50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 13 – PENALI

L'Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulle prestazioni effettuate dall'appaltatore e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto nel contratto di aggiudicazione.

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, sono stabilite le seguenti penalità, dopo verifica del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona:

- a) mancata effettuazione del servizio per un giorno per responsabilità della Ditta: verrà applicata una penale pari a € 250,00 per ogni giorno, salvo che la non effettuazione sia determinata da cause di forza maggiore, accertabili ed accertate;
 - b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 1.000,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;
-

- c) la non sostituzione del personale nel rispetto del capitolato € 500,00 per ogni mancata sostituzione;
- d) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 500,00 per ogni disservizio;
- e) inosservanza di disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00;
- f) sostituzione di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta in mancanza della prescritta comunicazione alla Amministrazione Comunale e della relativa documentazione: € 500,00.

L'importo della penale, nel caso in cui venisse applicata, sarà detratto dalle fatture in corso di liquidazione o dalla fideiussione prestata a garanzia dall'appaltatore medesimo, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Per altri casi di inadempienza non ricompresi sopra, il Comune si riserva di applicare ulteriori penalità a suo insindacabile giudizio.

Le penalità di cui ai punti precedenti saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona da comunicare all'appaltatore, assegnandogli dieci giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti a escludere la sua responsabilità, il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona- o suo delegato procederà, senza indugio, all'applicazione della penalità detraendo l'importo corrispondente dall'ammontare delle fatture mensili. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e l'Amministrazione contraente provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, all'applicazione di una penale pari a un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che secondo quanto previsto dal combinato disposto art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) le seguenti fattispecie:

- a) perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicataria e perdita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, tecnica, professionale, richiesti per l'ammissione alla gara;
 - b) mancato avvio del servizio;
 - c) abbandono del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
-

- d) frode dell'aggiudicatario, apertura procedura fallimentare o messa in liquidazione dell'Aggiudicatario;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) motivi di pubblico interesse;
- g) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnico-progettuale presentata;
- h) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, che non siano eliminate o rimate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dall'Ente;
- i) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'Appaltatore;
- j) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- k) mancata reintegrazione della cauzione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- l) violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).
- m) venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto.
- n) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione del Contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la risoluzione decorrerà dalla data in cui il fatto viene accertato dall'Ente.

Nelle altre ipotesi (dalla lettera b) alla lettera n) l'accertamento della causa risolutiva del contratto è preceduta da diffida intimata alla Concessionaria che diventa esecutiva alla data della scadenza del termine assegnato, termine che, salvo casi d'urgenza è stabilito in 10 giorni necessari per ottemperare alle prescrizioni imposte.

Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio tra le parti, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, salvo il risarcimento dei danni per un'eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti.

In caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto (per le ipotesi succitate) la stazione appaltante ai sensi dell'art.110 del D. Lgs.n.50/2016, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara e inseriti nella graduatoria.

ART. 15 CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione

provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto-emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art.26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente appaltante, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, quali quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il foro di Mantova. In ogni caso la ditta affidataria dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Mantova.

ART. 19 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Curtatone.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Curtatone che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Curtatone relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

Il responsabile del procedimento è Scipioni Valentina Responsabile Area Servizi alla Persona- del Comune di Curtatone – Piazza Corte Spagnola 3 -46010 Curtatone – Tel. 0376/358070 –Pec: comune.curtatone@legalmail.it

IL RUP
Valentina Scipioni

Letto, approvato e sottoscritto per espressa accettazione.

Data

IL RESPONSABILE

.....

(timbro della Società e firma per esteso leggibile del legale rappresentante)
